REGOLAMENTO (CEE) N. 975/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrogenoglutammato di sodio, della sottovoce doganale n. ex 29.23 D III, originario dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che per acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.23 D III, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 139 250 unità di conto ; che alla data dell'11 aprile 1975 le importazioni nella Comunità di idrogenoglutammato di sodio della sottovoce doganale ex 29.23 D III, originario dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 19 aprile 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.23 D III	Idrogenoglutammato di sodio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.